

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB, 2000

ADDI' 29 FEB, 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
SONADOMBA	Salvatore	"	META	Michale	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	FIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI:

ALEANDRI, AMATI, DONATO, LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 603

Oggetto: - Legge 11.6.1971, n.426, art.27. Concessione nella osta Al rilascio di autorizzazione amministrativa alla Coop. Toscana Lazio s.c. e r.l. per l'ampliamento a mq 3000 della superficie di vendita di un supermercato nel Comune di Civitavecchia.

Al. Spis



OGGETTO. Legge 11.6.1971, n. 426, art. 27. Concessione nulla-osta al rilascio di autorizzazione amministrativa alla Coop. Toscana Lazio S.C.a r.l. per l'ampliamento a mq. 3000 della superficie di vendita di un supermercato nel Comune di Civitavecchia.

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

VISTA l'allegata domanda avanzata dalla Società Coop. Toscana Lazio S.C.a r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, acquisita al protocollo del Comune di Civitavecchia n. 31429 del 23.10.97, trasmessa dal suddetto Comune con nota prot. n. 5333 del 18.2.98 ed acquisita al protocollo SEAP con n. 1173 del 3.3.98, giusto combinato disposto degli artt. 24, 27, 28 L. 11.6.71, n. 426, e 47, 48 D.M. 4.8.88, n. 375, al fine del rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura nel comune di Civitavecchia, località Boccelle, comprensorio urbanistico "a" della zona 13 di P.R.G. di un centro commerciale integrato con superficie di vendita complessiva di mq. 3641,80 di cui mq. 3000 di "supermercato" così come descritto nella domanda ai punti da 1 a 9;

PRESO ATTO che nella citata domanda viene affermato che la richiesta di cui al punto 1 relativa al "supermercato" per complessiva superficie di vendita di mq. 3000, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 31, c. 2, del D.M. n. 375/88, vale come richiesta di trasferimento e ampliamento dell'esercizio ubicato in via Mazzini e provvisto di autorizzazione amministrativa n. 2798 del 5.12.92, per mq. 401,7 di tab. merc. VIII;

PRESO ATTO della completezza della documentazione trasmessa dal Comune di Civitavecchia ad istruttoria della predetta domanda ai sensi della D. G. R. n. 5935/96;

PRESO ATTO 1) del certificato di destinazione urbanistica del Comune di Civitavecchia del 16.1.98, nonché della certificazione del Settore Urbanistico prot. n. 458 del 9.2.98 che si allegano;

2) dell'attestazione del Comune suddetto, Settore Urbanistico prot. n. 598 del 9.2.98 che si allega, in cui si afferma che la Commissione edilizia in data 22.12.97 ha espresso parere favorevole all'istanza presentata in data 12.12.97, per il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un centro commerciale integrato;

PRESO ATTO delle allegare attestazioni, nonché della allegata scheda tecnica a firma del Segretario Generale del Comune di Civitavecchia pro-tempore trasmesse con la citata nota del Comune prot. n. 5333/98, nelle quali vengono dichiarate la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del piano di sviluppo della rete di vendita e l'idoneità e sufficienza delle aree a parcheggio e della viabilità;

PRESO ATTO che la Commissione regionale competente, esaminati gli atti trasmessi dal Comune ha espresso parere favorevole, come da verbale della seduta del 27.3.98 che si allega, all'iniziativa commerciale di cui alla domanda sopracitata;

CONSIDERATO che la sopravvenuta pubblicazione in data 24.4.98 del D.to Lgs.vo 31.3.98, n. 114, concernente la nuova disciplina del commercio, ha impedito di dare seguito alla domanda di



cui trattasi, trasmessa dal Comune di Civitavecchia in data 18.2.98, in quanto l'art. 25, c. 6, stabilisce che fino all'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 6 del decreto medesimo non è dato seguito alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 27 della legge n. 426/71, non trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla-osta alla data del 16.1.98;

VISTA la rinnovata richiesta, che si allega, trasmessa dalla Società medesima con nota acquisita al prot. SEAP n. 4688 del 21.10.99 con la quale la Coop. Toscana Lazio S. C. a r.l. sollecita la Giunta Regionale a voler deliberare relativamente al trasferimento ed all'ampliamento di cui trattasi, anche a seguito del citato parere espresso dalla Commissione regionale ex art. 17 L. n. 426/71 nella seduta del 27.3.98;

VISTO l'allegato verbale della seduta del 6.12.99 della Commissione di cui sopra riunitasi per dar seguito a due ordinanze T.A.R. in materia di nulla-osta regionale ex L. n. 426/71 citata, pur se nel frattempo abrogata dal ripetuto D.to Lgs.vo n. 114/98;

CONSIDERATO che nel corso della summenzionata riunione è stata evidenziata la necessità che per analogia di situazione la Giunta Regionale, pur in assenza di contenzioso amministrativo, si determinasse in merito all'istanza in questione, sulla quale già la Commissione regionale aveva espresso parere favorevole;

VISTA la allegata nota della Presidenza della Giunta - Consulenza Legale - prot. n. 1297 del 28.1.2000 di risposta ai quesiti formulati dall'Assessorato SEAP con lettera n. 5434 del 14.12.99;

CONSIDERATO che nella suddetta nota in merito all'istanza della Coop. Toscana Lazio per l'apertura di un centro commerciale al cui interno doveva essere inserito un "supermercato" a seguito di trasferimento ed ampliamento dell'autorizzazione amministrativa n. 2798/92; tenuto conto anche della rinnovata richiesta in data 11.10.99 per il pronunciamento regionale almeno sul trasferimento ed ampliamento del "supermercato" è stato espresso il parere che la sospensione prevista dall'art. 25 del citato decreto n. 114/98 debba applicarsi all'apertura del centro, mentre, sulla base del principio generale "tempus regit acta" non possa applicarsi per l'ampliamento ed il trasferimento di un supermercato già esistente e che pertanto la Giunta regionale è legittimata ad esprimersi limitatamente alla questione "supermercato";

CONSIDERATO altresì che sono state emanate le disposizioni regionali di cui all'art. 6 richiamato dal citato art. 25 del D.to Lgs.vo n. 114/98 per cui è possibile dar seguito alle domande dallo stesso sospese;

CONSIDERATA la competenza regionale in materia di nulla-osta ai sensi dell'art. 27 della ripetuta L. n. 426/71 in merito a superfici di vendita superiori a mq. 1500;

CONSIDERATO che in base all'art. 48, c. 6, del D.M. n. 375/88 "il consenso della Regione richiesto dagli artt. 26 e 27 per l'impianto delle grandi strutture di vendita non è richiesto né per il trasferimento di sede, né per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui gli articoli stessi";

CONSIDERATO che in virtù del citato art. 48 la Giunta regionale non può pronunciarsi in merito al trasferimento;

3

VISTA la legge 15.5.97, n. 127, art. 17, c. 32;

DELIBERA

Sulla scorta delle promesse e del parere della Presidenza della Giunta - Consulenza Legale - nota prot. n. 1297 del 28.1.2000 che fanno parte integrante della presente deliberazione, di concedere il nulla-osta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 della legge 11.6.1971, n. 426, e dell'art. 48, c. 6, del D.M. 4.6.1988, n. 375, all'ampliamento della superficie di vendita da mq. 401,7, come da autorizzazione amministrativa del Comune di Civitavecchia n. 2798 del 5.12.1992, a mq. 3000 del supermercato come richiesto dalla Coop. Toscana Lazio S. C. a r. l. con domanda recepita al prot. del Comune di Civitavecchia n. 31429 del 23.10.1997.

Resta ferma la competenza del Comune di Civitavecchia al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge n. 426/71;

L'apertura del centro commerciale di cui alla suddetta domanda ed il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative restano in ogni caso assoggettati alle disposizioni della legge regionale 18.11.1999, n. 33.

La concessione del predetto nulla-osta rimane subordinata agli accertamenti e verifiche da parte del Comune di Civitavecchia necessari al controllo del totale rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, nonché del possesso dei requisiti prescritti.

Il Presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to G. Severio GUCCIONE

14 MAR 2000